Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2022/0432(COD)

16.5.2023

EMENDAMENTI
296 - 329

Progetto di relazione
Maria Spyraki
(PE745.493v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Proposta di regolamento
(COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))

Emendamento 296
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.1.1.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1.1.3. La determinazione della forza probante implica che siano prese in considerazione congiuntamente tutte le informazioni disponibili riguardanti la determinazione del pericolo: risultati di appropriati studi in vitro, dati pertinenti sugli animali, esperienza umana basata su dati relativi a malattie professionali e infortuni, studi epidemiologici e clinici e studi di casi e osservazioni ben documentati. Per le sostanze sono prese in considerazione anche informazioni tratte dall'applicazione dell'approccio per categorie (raggruppamento, metodo del "read-across") e risultati basati sui metodi (Q)SAR. Alla qualità e alla coerenza dei dati è attribuita la dovuta importanza. Le informazioni sulle sostanze relative alla sostanza da classificare sono prese in opportuna considerazione. Le informazioni sulle sostanze o miscele relative alla miscela da classificare sono prese in considerazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4. Sono prese in considerazione anche informazioni relative ai risultati degli studi sul sito d'azione e sul meccanismo o sulle modalità d'azione. I risultati, negativi e positivi, sono valutati complessivamente per determinare la forza probante dei dati.";	1.1.1.3. La determinazione della forza probante implica che siano prese in considerazione congiuntamente tutte le informazioni disponibili riguardanti la determinazione del pericolo: risultati di appropriati studi in vitro, ***risultati di modelli di embrioni diversi dai mammiferi quali gli eleuteroembrioni acquatici e specie invertebrate,*** dati pertinenti sugli animali, esperienza umana basata su dati relativi a malattie professionali e infortuni, studi epidemiologici e clinici e studi di casi e osservazioni ben documentati. Per le sostanze sono prese in considerazione anche informazioni tratte dall'applicazione dell'approccio per categorie (raggruppamento, metodo del "read-across") e risultati ***omici e*** basati sui metodi (Q)SAR. Alla qualità e alla coerenza dei dati è attribuita la dovuta importanza. Le informazioni sulle sostanze relative alla sostanza da classificare sono prese in opportuna considerazione. Le informazioni sulle sostanze o miscele relative alla miscela da classificare sono prese in considerazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4. Sono prese in considerazione anche informazioni relative ai risultati degli studi sul sito d'azione e sul meccanismo o sulle modalità d'azione. I risultati, negativi e positivi, sono valutati complessivamente per determinare la forza probante dei dati.";

Or. en

Motivazione

La verifica delle proprietà endocrine comporterà la necessità di ulteriori test. È pertanto importante che siano utilizzati metodi alternativi, come l'uso di modelli di embrioni diversi

dai mammiferi, l'uso di specie invertebrate e il ricorso alle scienze omiche, se del caso.

Emendamento 297
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le dimensioni dell'etichetta e di ogni pittogramma***, nonché le dimensioni dei caratteri,*** sono le seguenti:	Le dimensioni dell'etichetta e di ogni pittogramma sono le seguenti: *(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

Or. en

(Allegato I, punto 1.2.1.4)

Motivazione

As noted in the ECHA Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 Version 4.2 March 2021 – "Readability is determined by the combination of font size, letter spacing, spacing between lines, stroke width, type colour, typeface, width-height ratio of the letters, the surface of the material and significant contrast between the print and the background. "Overly prescriptive additional requirements regarding font size, distance between two lines and background colour are not justified and severely limit the flexibility of suppliers It is sufficient if the label or fold-out label is easily readable and clearly stand out from the background. In fact, the additional requirements would hinder the free movement of products in the Single Market, which in turn would entail an adjustment of logistics.

Emendamento 298
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.4. – tabella 1.3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dimensioni minime delle etichette**,** dei pittogrammi ***e dei caratteri***	Dimensioni minime delle etichette ***e*** dei pittogrammi *(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

Or. en

(Allegato I, punto 1.2.1.4)

Motivazione

Come osservato negli orientamenti dell'ECHA sull'etichettatura e l'imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, versione 4.2 marzo 2021 — "La leggibilità è determinata dalla combinazione di dimensioni del carattere, spaziatura tra le lettere, spaziatura tra le righe, spessore, tipo di colore, proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, superficie del materiale e contrasto significativo tra scritta e sfondo."

Emendamento 299
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (UE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.4. – tabella 1.3

Testo della Commissione

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)	***Dimensioni minime dei caratteri***
Non superiore a 3 litri:	Possibilmente almeno 52x74	Non inferiori a 10x10 Possibilmente almeno 16x16	***8pt***
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:	Almeno 74x105	Almeno 23x23	***12pt***
Superiore a 50 litri, ma non superiore a	Almeno 105x148	Almeno 32x32	***16pt***

500 litri:			
Superiore a 500 litri:	Almeno 148x210	Almeno 46x46	***20pt';***

Amendment

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)
Non superiore a 3 litri:	Possibilmente almeno 52x74	Non inferiori a 10x10 Possibilmente almeno 16x16
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:	Almeno 74x105	Almeno 23x23
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:	Almeno 105x148	Almeno 32x32
Superiore a 500 litri:	Almeno 148x210	Almeno 46x46

Or. en

Motivazione

As noted in the ECHA Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 Version 4.2 March 2021 – "Readability is determined by the combination of font size, letter spacing, spacing between lines, stroke width, type colour, typeface, width-height ratio of the letters, the surface of the material and significant contrast between the print and the background." Overly prescriptive additional requirements regarding font size, distance between two lines and background colour are not justified and severely limit the flexibility of suppliers It is sufficient if the label or foldout label is easily readable and clearly stand out from the background. In fact, the additional requirements would hinder the free movement of products in the Single Market, which in turn would entail an adjustment of logistics.

Emendamento 300
Danilo Oscar Lancini, Maria Veronica Rossi, Aurélia Beigneux, Elisabetta De Blasis, Rosanna Conte

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (UE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.4. – tabella 1.3

Testo della Commissione

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)	***Dimensioni minime dei caratteri***
Non superiore a 3 litri:	Possibilmente almeno 52x74	Non inferiori a 10x10 Possibilmente almeno 16x16	***8pt***
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:	Almeno 74x105	Almeno 23x23	***12pt***
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:	Almeno 105x148	Almeno 32x32	***16pt***
Superiore a 500 litri:	Almeno 148x210	Almeno 46x46	***20pt';***

Amendment

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)
Non superiore a 3 litri:	Possibilmente almeno 52x74	Non inferiori a 10x10 Possibilmente almeno 16x16
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:	Almeno 74x105	Almeno 23x23

Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:	Almeno 105x148	Almeno 32x32
Superiore a 500 litri:	Almeno 148x210	Almeno 46x46

Or. en

Emendamento 301
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Gianna Gancia, Maria Veronica Rossi, Aurélia Beigneux, Elisabetta De Blasis

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (UE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2.1.5. La dicitura sull'etichetta presenta le seguenti caratteristiche:	***soppresso***
a) lo sfondo dell'etichetta è bianco;	
b) la distanza tra due righe è pari o superiore al 120 % della dimensione dei caratteri;	
c) si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;	
d) la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto.	
Per l'etichettatura di un imballaggio interno il cui contenuto non supera i 10 ml, la dimensione dei caratteri può essere inferiore a quella indicata nella tabella 1.3, purché rimanga leggibile per una persona con vista media, qualora si ritenga importante apporre l'indicazione di pericolo più critica e l'imballaggio esterno soddisfi i requisiti di cui all'articolo 17."	

(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Emendamento 302
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 2 – punto 1.2.1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2.1.5. La dicitura sull'etichetta presenta le seguenti caratteristiche:	***soppresso***
a) lo sfondo dell'etichetta è bianco;	
b) la distanza tra due righe è pari o superiore al 120 % della dimensione dei caratteri;	
c) si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;	
d) la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto.	
Per l'etichettatura di un imballaggio interno il cui contenuto non supera i 10 ml, la dimensione dei caratteri può essere inferiore a quella indicata nella tabella 1.3, purché rimanga leggibile per una persona con vista media, qualora si ritenga importante apporre l'indicazione di pericolo più critica e l'imballaggio esterno soddisfi i requisiti di cui all'articolo 17."	

(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

Non è opportuno stabilire norme rigorose per il formato delle etichette, in quanto le attuali disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento CLP e il relativo allegato I —

parte I — punto 2 — sezione 1.2.1.4 — tabella 1.3 — sono sufficienti a garantire la corretta leggibilità e flessibilità degli elementi testuali dell'etichetta. Al fine di migliorare la formattazione delle etichette, si potrebbero aggiungere altri esempi di etichettatura negli orientamenti in materia di etichettatura e imballaggio, come suggerito nel considerando 11.

Emendamento 303
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
La dicitura sull'etichetta presenta le seguenti caratteristiche:	***soppresso***
a) lo sfondo dell'etichetta è bianco;	
b) la distanza tra due righe è pari o superiore al 120 % della dimensione dei caratteri;	
c) si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;	
d) la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto.	
	(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

As noted in the ECHA Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 Version 4.2 March 2021 – "Readability is determined by the combination of font size, letter spacing, spacing between lines, stroke width, type colour, typeface, width-height ratio of the letters, the surface of the material and significant contrast between the print and the background."Overly prescriptive additional requirements regarding font size, distance between two lines and background colour are not justified and severely limit the flexibility of suppliers. It is sufficient if the label or fold-out label is easily readable and clearly stand out from the background. In fact, the additional requirements would hinder the free movement of products in the Single Market, which in turn would entail an adjustment of logistics.

Emendamento 304
João Albuquerque, Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.5. – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) esiste un contrasto significativo tra la stampa e lo sfondo;

Or. en

Emendamento 305
João Albuquerque, Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.5. – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) gli elementi dell'etichetta forniti a norma degli articoli 18, 20 e 21 sono messi in risalto mediante un carattere tipografico che li distingua chiaramente dal resto del testo, ad esempio tramite il colore o lo stile.

Or. en

Emendamento 306
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per l'etichettatura di un imballaggio interno il cui contenuto non supera i 10 ml, la dimensione dei caratteri può essere inferiore a quella indicata nella	***soppresso***

tabella 1.3, purché rimanga leggibile per una persona con vista media, qualora si ritenga importante apporre l'indicazione di pericolo più critica e l'imballaggio esterno soddisfi i requisiti di cui all'articolo 17."

(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

As noted in the ECHA Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 Version 4.2 March 2021 – "Readability is determined by the combination of font size, letter spacing, spacing between lines, stroke width, type colour, typeface, width-height ratio of the letters, the surface of the material and significant contrast between the print and the background. "Overly prescriptive additional requirements regarding font size, distance between two lines and background colour are not justified and severely limit the flexibility of suppliers. It is sufficient if the label or fold-out label is easily readable and clearly stand out from the background. In fact, the additional requirements would hinder the free movement of products in the Single Market, which in turn would entail an adjustment of logistics.

Emendamento 307
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.3.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) nell'allegato I, parte I, è aggiunto il seguente punto 1.3.7 bis:
	1.3.7 bis Miscele destinate a essere inalate tramite sigarette elettroniche e contenute in contenitori di liquido di ricarica
	Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono apposti solo sull'imballaggio esterno delle sigarette elettroniche usa e getta e delle cartucce monouso. Gli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

lettere da a) a g), si applicano solo se la miscela contenuta è classificata come avente proprietà di sensibilizzazione delle vie respiratorie e/o tossicità acuta per inalazione. Ciò vale di conseguenza per l'applicazione degli articoli 48 e 48 bis.

Per i contenitori di liquido di ricarica, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, sono riportati conformemente all'allegato I, sezioni 1.5.1 e 1.5.2. Non deve essere utilizzato un cartellino pendente.

Or. en

Emendamento 308
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.3.7. bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) nell'allegato I, parte I, è aggiunto il seguente punto 1.3.7 bis:
	1.3.7 bis In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, le sostanze idrocarburiche con più di un costituente, impurità o additivo possono essere classificate utilizzando tutti i dati affidabili sulla sostanza o sui costituenti completi disponibili secondo un approccio basato sulla forza probante dei dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (allegato XI, sezione 1.5 Raggruppamento di sostanze e metodo del read-across).

Or. en

Emendamento 309
Martin Hojsík, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 9
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.5.2.4.1. – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) gravi danni oculari/irritazione oculare, categoria 1;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta migliora il livello minimo di protezione della sicurezza dei consumatori, che dovrebbe essere garantito indipendentemente dal volume dell'imballaggio.

Emendamento 310
Martin Hojsík, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 9
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 1 – punto 1.5.2.4.1. – lettera b – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	v bis) sensibilizzazione cutanea, categoria 1 (sottocategorie 1A e 1B);

Or. en

Motivazione

L'aggiunta migliora il livello minimo di protezione della sicurezza dei consumatori, che dovrebbe essere garantito indipendentemente dal volume dell'imballaggio.

Emendamento 311
Martin Hojsík, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Allegato II – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – punto 3.1.1.1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1. nell'allegato II, parte III, il punto 3.1.1.1 è così modificato:
Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1) , STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1) sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.	'***3.1.1.1.*** Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1) , STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria ***1) o gravi danni oculari (categoria*** 1) sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta è necessaria per migliorare la protezione della salute dei bambini.

Emendamento 312
João Albuquerque, Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Allegato II – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – punto 3.1.1.1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) nell'allegato II, parte III, la sezione 3.1.1.1 è sostituita dalla seguente:
Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1) , STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1) sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.	Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1) , STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1) ***o gravi danni oculari (categoria 1)*** sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

Or. en

Emendamento 313
Martin Hojsík, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – punto 3.2.1.

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 bis. Nella parte 3 dell'allegato II, la sezione 3.2.1 è sostituita dalla seguente:
3.2.1. Imballaggi che devono recare un'avvertenza riconoscibile al tatto	"3.2.1. Imballaggi che devono recare un'avvertenza riconoscibile al tatto
Quando le sostanze o miscele sono fornite al pubblico e classificate come presentanti pericoli di tossicità acuta, corrosione della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali (categoria 2), cancerogenicità (categoria 2), tossicità per la riproduzione (categoria 2), sensibilizzazione delle vie respiratorie ***o*** STOT, (categorie 1 ***e*** 2), come pericolose in caso di aspirazione o come gas, liquidi e solidi infiammabili (categorie 1 ***e*** 2), l'imballaggio di qualunque capienza reca un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto.	Quando le sostanze o miscele sono fornite al pubblico e classificate come presentanti pericoli di tossicità acuta, corrosione della pelle***/irritazione cutanea, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, interferenza con il sistema endocrino per la salute umana (categoria 2), interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente (categoria 2)***, mutagenicità sulle cellule germinali (categoria 2), cancerogenicità (categoria 2), tossicità per la riproduzione (categoria 2), sensibilizzazione ***cutanea o*** delle vie respiratorie**,** STOT, (categorie 1 ***o*** 2), come pericolose in caso di aspirazione o come gas, liquidi e solidi infiammabili (categorie 1 ***o*** 2), l'imballaggio di qualunque capienza reca un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto."

Or. en

Motivazione

Le avvertenze riconoscibili al tatto dovrebbero essere aggiornate, in linea con altri articoli, al fine di garantire un livello sufficiente di protezione della salute delle persone con disabilità.

Emendamento 314
João Albuquerque, Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – punto 3.2.1.1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 bis) Nella parte 3 dell'allegato II, la sezione 3.2.1.1 è sostituita dalla seguente:
Quando le sostanze o miscele sono fornite al pubblico e classificate per tossicità acuta, corrosive per la pelle, mutagene per le cellule germinali di categoria 2, cancerogene di categoria 2, tossiche per la riproduzione di categoria 2, sensibilizzanti delle vie respiratorie, STOT di categoria 1 o 2, pericolose in caso di aspirazione, gas infiammabili, liquidi infiammabili di categoria 1 o 2, solidi infiammabili, l'imballaggio, di qualunque capienza reca un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto.	Quando le sostanze o miscele sono fornite al pubblico e classificate per tossicità acuta, corrosive***/irritanti*** per la pelle***, responsabili di gravi lesioni oculari/irritazione oculare***, mutagene per le cellule germinali di categoria 2, cancerogene di categoria 2, tossiche per la riproduzione di categoria 2, ***interferenti con il sistema endocrino per la salute umana di categoria 2, interferenti con il sistema endocrino per l'ambiente di categoria 2,*** sensibilizzanti ***cutanei o*** delle vie respiratorie, STOT di categoria 1 o 2, pericolose in caso di aspirazione, gas infiammabili, liquidi infiammabili di categoria 1 o 2, solidi infiammabili, l'imballaggio, di qualunque capienza reca un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto."

Or. en

Emendamento 315
Martin Hojsík, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – punto 3.4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un'etichetta è apposta saldamente in un punto visibile della stazione di ricarica e con caratteri senza grazie e di dimensioni che la rendano facilmente leggibile;	b) un'etichetta è apposta saldamente in un punto visibile della stazione di ricarica e con caratteri senza grazie e di dimensioni che la rendano facilmente leggibile ***ed è messa a disposizione gratuitamente dai fornitori***;

Or. en

Motivazione

I fornitori dovrebbero prevedere adesivi o etichette apposte per garantire un facile accesso alle informazioni da parte dei consumatori.

Emendamento 316
João Albuquerque, Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – punto 3.4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un'etichetta è apposta saldamente in un punto visibile della stazione di ricarica e ***con caratteri senza grazie e di dimensioni che la rendano facilmente leggibile***;	b) un'etichetta è apposta saldamente in un punto visibile della stazione di ricarica e ***soddisfa i requisiti di cui all'articolo 31***;

Or. en

Emendamento 317
João Albuquerque, Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – comma 3.4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) un'etichetta conforme ai requisiti di cui all'articolo 31 è disponibile, gratuitamente per i consumatori, presso la stazione di ricarica sotto forma di autoadesivo da apporre sul contenitore utilizzato dal consumatore. Se le stazioni di rifornimento forniscono diverse sostanze o miscele, le etichette devono identificare in modo semplice e chiaro a quale sostanza o miscela fornita dalla stazione di rifornimento corrispondono.

Or. en

Emendamento 318
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – punto 3.4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) è ***tecnicamente*** impedito il riempimento eccessivo degli imballaggi;	e) è impedito ***con mezzi tecnici o organizzativi*** il riempimento eccessivo degli imballaggi;
	f) è impedita con mezzi tecnici o organizzativi l'introduzione di una sostanza o miscela in imballaggi inadatti;
	(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

Si tratta di un settore in via di sviluppo e gli operatori economici, in particolare le PMI, devono poter innovare, utilizzare sistemi diversi e continuare a promuovere, utilizzare e adattare i sistemi esistenti.

Emendamento 319
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – punto 3.4 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1***,*** 2 ***e 3***;	ii) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 ***e*** 2;
	(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

L'inclusione della categoria 3 non è appropriata in quanto riguarda effetti reversibili di minore entità e non rappresenta un rischio significativo.

Emendamento 320
Martin Hojsík, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – punto 3.4 – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) gravi danni oculari/irritazione oculare, categoria 1;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta migliora il livello minimo di sicurezza dei consumatori, che dovrebbe essere garantito indipendentemente dai mezzi di imballaggio.

Emendamento 321
João Albuquerque, Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – punto 3.4 – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) gravi danni oculari/irritazione oculare, categoria 1;

Or. en

Emendamento 322
Martin Hojsík, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – punto 3.4 – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	v bis) sensibilizzazione cutanea, categoria 1 (sottocategorie 1A e 1B);

Or. en

Motivazione

L'aggiunta migliora il livello minimo di sicurezza dei consumatori, che dovrebbe essere garantito indipendentemente dai mezzi di imballaggio.

Emendamento 323
João Albuquerque, Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 3 – punto 3.4 – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	v bis) sensibilizzazione cutanea, categoria 1 (sottocategorie 1A e 1B);

Or. en

Emendamento 324
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 5 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per una sostanza o miscela fornita in una stazione di servizio e pompata direttamente in un recipiente ***che è parte integrante di un veicolo e dal quale la sostanza o miscela non è normalmente destinata a essere rimossa, gli*** elementi dell'etichetta	"Per una sostanza o miscela fornita in una stazione di servizio ***carburanti*** e pompata direttamente in un recipiente***, i seguenti*** elementi dell'etichetta sono riportati sulla rispettiva pompa ***o accanto ad essa:***

di cui all'articolo 17 sono riportati sulla rispettiva pompa***".***

l'identificatore del prodotto relativo alla sostanza, il nome commerciale o la designazione della miscela;

il pittogramma di pericolo;

indicazioni di pericolo e consigli di prudenza;

l'avvertenza.

Le stazioni di servizio carburanti non sono considerate stazioni di ricarica sensi dell'allegato II, parte 3.4.".

(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare "stazione di servizio carburanti" e di aggiungere una frase per operare una chiara distinzione tra i requisiti di cui all'allegato II, parte 5, per i combustibili e gli altri prodotti sfusi venduti nelle stazioni di servizio carburanti e i requisiti per le stazioni di ricarica di cui all'allegato II, parte 3.4 (nuova). Le modifiche proposte consentiranno di continuare le vendite alla rinfusa di combustibili per riempire taniche o altri contenitori più grandi, ad esempio utilizzati dagli agricoltori.

Emendamento 325
Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/208
Allegato VI – parte 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	All'allegato VI, la parte 2 è sostituita dalla seguente:
2. PARTE 2: FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA ARMONIZZATE	"2. PARTE 2: FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA ARMONIZZATE
In questa parte sono esposti i principi generali per la preparazione dei fascicoli	In questa parte sono esposti i principi generali per la preparazione dei fascicoli

per mezzo dei quali sono proposte e giustificate la classificazione e l'etichettatura armonizzate. Le parti pertinenti delle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono utilizzate per la metodologia e il formato dei fascicoli. Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione le informazioni pertinenti tratte dai fascicoli di registrazione e possono essere utilizzate altre informazioni disponibili. Per le informazioni sui pericoli che non sono state comunicate in precedenza all'agenzia, è incluso nel fascicolo un sommario esauriente dello studio. Un fascicolo relativo alla classificazione e all'etichettatura armonizzate si compone dei seguenti elementi:

— Proposta
La proposta precisa l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.

— Giustificazione per la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.
Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.

— Giustificazione per altri effetti a livello comunitario.
Per altri effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un'azione a livello comunitario. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma delle direttive 91/414/CEE o 98/8/CE.

per mezzo dei quali sono proposte e giustificate la classificazione e l'etichettatura armonizzate. Le parti pertinenti delle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono utilizzate per la metodologia e il formato dei fascicoli. Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione le informazioni pertinenti tratte dai fascicoli di registrazione e possono essere utilizzate altre informazioni disponibili. Per le informazioni sui pericoli che non sono state comunicate in precedenza all'agenzia, è incluso nel fascicolo un sommario esauriente dello studio. Un fascicolo relativo alla classificazione e all'etichettatura armonizzate si compone dei seguenti elementi:

— Proposta
La proposta precisa l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.

— Giustificazione per la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.
Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.

— Giustificazione per il raggruppamento delle sostanze proposto per la classificazione e l'etichettatura armonizzate
Qualora sia presentata una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per gruppi di sostanze, il fascicolo comprende una giustificazione scientifica (basata sulla valutazione dei dati disponibili sulle proprietà fisico-chimiche, ecotossicologiche e tossicologiche specificate nell'allegato XI, punto 1.5, del regolamento REACH),

	utilizzando un approccio che prevede la determinazione della forza probante dei dati per il raggruppamento delle sostanze e per l'applicazione di una classificazione analoga.
	— Giustificazione per altri effetti a livello comunitario Per altri effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un'azione a livello comunitario. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma delle direttive 91/414/CEE o 98/8/CE.".

Or. en

Emendamento 326
João Albuquerque, Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato VI – parte 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	All'allegato VI, la parte 2 è sostituita dalla seguente:
PARTE 2: FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA ARMONIZZATE	"PARTE 2: FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA ARMONIZZATE
In questa parte sono esposti i principi generali per la preparazione dei fascicoli per mezzo dei quali sono proposte e giustificate la classificazione e l'etichettatura armonizzate.	In questa parte sono esposti i principi generali per la preparazione dei fascicoli per mezzo dei quali sono proposte e giustificate la classificazione e l'etichettatura armonizzate.
Le parti pertinenti delle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono utilizzate per la metodologia e il formato dei fascicoli.	Le parti pertinenti delle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono utilizzate per la metodologia e il formato dei fascicoli.
Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione le informazioni pertinenti tratte dai fascicoli di registrazione e possono essere utilizzate altre informazioni	Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione le informazioni pertinenti tratte dai fascicoli di registrazione e possono essere utilizzate altre informazioni

disponibili. Per le informazioni sui pericoli che non sono state comunicate in precedenza all'agenzia, è incluso nel fascicolo un sommario esauriente dello studio.

Un fascicolo relativo alla classificazione e all'etichettatura armonizzate si compone dei seguenti elementi:

— Proposta
La proposta precisa l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.

— Giustificazione per la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.

Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.

— Giustificazione per altri effetti a livello comunitario

Per altri effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un'azione a livello comunitario. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma delle direttive 91/414/CEE o 98/8/CE.

disponibili. Per le informazioni sui pericoli che non sono state comunicate in precedenza all'agenzia, è incluso nel fascicolo un sommario esauriente dello studio.

Un fascicolo relativo alla classificazione e all'etichettatura armonizzate si compone dei seguenti elementi:

— Proposta

La proposta precisa l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.

— Giustificazione per la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.

Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.

— Giustificazione per altri effetti a livello comunitario

Per altri effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, ***interferenza endocrina per la salute umana e per l'ambiente, bioaccumulabilità, persistenza e tossicità (PBT), proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM),*** e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un'azione a livello comunitario. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma ***del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012***."

Or. en

Emendamento 327
Martin Hojsík, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato VI – parte 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	All'allegato VI, la parte 2 è sostituita dalla seguente:
2. PARTE 2: FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA ARMONIZZATE	"2. PARTE 2: FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA ARMONIZZATE
In questa parte sono esposti i principi generali per la preparazione dei fascicoli per mezzo dei quali sono proposte e giustificate la classificazione e l'etichettatura armonizzate.	In questa parte sono esposti i principi generali per la preparazione dei fascicoli per mezzo dei quali sono proposte e giustificate la classificazione e l'etichettatura armonizzate.
Le parti pertinenti delle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono utilizzate per la metodologia e il formato dei fascicoli.	Le parti pertinenti delle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono utilizzate per la metodologia e il formato dei fascicoli.
Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione le informazioni pertinenti tratte dai fascicoli di registrazione e possono essere utilizzate altre informazioni disponibili. Per le informazioni sui pericoli che non sono state comunicate in precedenza all'agenzia, è incluso nel fascicolo un sommario esauriente dello studio.	Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione le informazioni pertinenti tratte dai fascicoli di registrazione e possono essere utilizzate altre informazioni disponibili. Per le informazioni sui pericoli che non sono state comunicate in precedenza all'agenzia, è incluso nel fascicolo un sommario esauriente dello studio.
Un fascicolo relativo alla classificazione e all'etichettatura armonizzate si compone dei seguenti elementi:	Un fascicolo relativo alla classificazione e all'etichettatura armonizzate si compone dei seguenti elementi:
— Proposta	— Proposta
La proposta precisa l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.	La proposta precisa l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.
— Giustificazione per la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.	— Giustificazione per la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.
Un confronto delle informazioni	Un confronto delle informazioni

disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.	disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.
— Giustificazione per altri effetti a livello comunitario	***Per il fascicolo relativo alla classificazione e all'etichettatura armonizzate dei gruppi di sostanze, giustificazione del raggruppamento.***
Per altri effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un'azione a livello comunitario. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma delle direttive 91/414/CEE o 98/8/CE.	— Giustificazione per altri effetti a livello comunitario Per altri effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un'azione a livello comunitario. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma delle direttive 91/414/CEE o 98/8/CE."

Or. en

Emendamento 328
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato VIII – parte A – punto 2.2 bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	All'allegato VIII, parte A, il punto 2.2. bis è sostituito dal seguente:
Nel caso delle pitture personalizzate, fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 8, i notificanti possono scegliere di non trasmettere le informazioni e di non creare un	"Nel caso delle pitture personalizzate ***o delle miscele formulate in loco***, fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 8, i notificanti possono scegliere di non trasmettere le

identificatore unico di formula conformemente al presente allegato.	informazioni e di non creare un identificatore unico di formula conformemente al presente allegato."

Or. en

Emendamento 329
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato VIII – parte A – punto 2.4 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	All'allegato VIII, parte A, punto 2.4, è aggiunto il seguente punto 6 bis:
	"6 bis. "miscela formulata in loco": una miscela formulata in un volume inferiore a 10 ml su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale nel punto di fornitura."

Or. en